



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2023

Concessione della promozione a titolo onorifico ai militari di ogni ordine e grado esuli dai territori ceduti dall'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 febbraio 1947 fu firmato a Parigi il Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, che all'articolo 19 stabiliva, per i cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano domiciliati nei territori passati alla Jugoslavia (Istria, Fiume, Zara e parte della Venezia Giulia), l'obbligo di optare, entro un anno, tra la cittadinanza jugoslava e quella italiana, con l'ulteriore obbligo, nel secondo caso, di trasferirsi in Italia. A seguito di ciò migliaia di cittadini italiani lasciarono i territori passati sotto la sovranità jugoslava, abbandonando beni e affetti per continuare a essere italiani, e anche per evitare possibili successive discriminazioni e pericoli per le loro persone.

Il presente disegno di legge intende riconoscere una promozione a titolo onorifico ai militari di ogni ordine e grado che, a seguito dell'applicazione del Trattato, siano riconosciuti come profughi. Si tratta di un provvedimento che non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ma che permette di assicurare un riconoscimento morale a chi ha sofferto ed è stato danneggiato.

L'articolo 1 prevede di concedere ai militari in posizione di riserva o in congedo assoluto, che siano profughi a seguito dell'ap-

plicazione del Trattato di pace, la promozione a titolo onorifico e di risarcimento morale al grado superiore, nonché alcune esclusioni all'applicazione della disposizione.

L'articolo 2 prevede tre requisiti necessari affinché possa essere concessa la promozione: non aver già usufruito di un'altra promozione a titolo onorifico; non aver riportato, nel corso degli anni di servizio, qualifiche negative o giudizi di inidoneità all'avanzamento; non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi.

L'articolo 3 stabilisce i tempi per la concessione della promozione e precisa che questa non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né dà diritto ad alcun beneficio economico o retributivo.

L'articolo 4 disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari della legge, le modalità e i termini per la valutazione e la risposta da parte dell'Amministrazione agli istanti, nonché il rimando alle norme del codice dell'ordinamento militare per il giudizio sulle domande, precisando altresì che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concessione della promozione a titolo onorifico)

1. Ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare in posizione di riserva o in congedo assoluto, profughi a seguito dell'applicazione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che hanno usufruito dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, è concessa la promozione a titolo onorifico al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Art. 2.

(Requisiti per la concessione della promozione)

1. Al personale di cui all'articolo 1 è concessa la promozione a condizione che:

a) non abbia già usufruito di un'altra promozione a titolo onorifico;

b) non abbia riportato, nel corso degli anni di servizio, la qualifica di « inferiore alla media » o di « insufficiente », né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

c) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi.

Art. 3.

(Modalità di concessione della promozione)

1. I militari di cui all'articolo 1 conseguono la promozione dalla data di collocamento nella riserva o in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dalla data utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

2. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro diritto economico o retributivo.

Art. 4.

(Modalità di presentazione e valutazione delle istanze)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa a mezzo di domanda corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti richiesti, provvede, con proprio decreto, alla concessione della promozione.

2. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni previste in materia dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo e a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.